

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per gli affari costituzionali

2007/2205(INI)

28.5.2008

PARERE

della commissione per gli affari costituzionali

destinato alla commissione giuridica

sulla difesa delle prerogative del Parlamento dinanzi ai tribunali nazionali
(2007/2205(INI))

Relatore per parere (*): Jo Leinen

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali,

- A. considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento, è stata associata alla relazione della commissione giuridica sulla difesa delle prerogative del Parlamento dinanzi ai tribunali nazionali,
- B. considerando che l'ambito di tale associazione è tale da riguardare questioni concernenti le relazioni interistituzionali e il regolamento del Parlamento, nella misura in cui tali questioni rientrano fra le attribuzioni della commissione per gli affari costituzionali, a norma dell'allegato VI, parte XVIII, del regolamento,

invita la commissione giuridica, competente per il merito, a norma dell'articolo 47, quarto trattino, del regolamento, a includere i seguenti emendamenti, senza votazione, nella sua proposta di risoluzione:

1. Il paragrafo 1 è modificato come segue:

“invita la Commissione a tener conto delle eventuali richieste del Parlamento europeo di attivare la procedura di infrazione contro uno Stato accusato di aver violato una delle prerogative parlamentari e chiede alla Commissione di informarlo, per iscritto e in modo dettagliato, delle ragioni alla base di un'eventuale decisione della Commissione di non esperire l'azione richiesta;”

2. Il paragrafo 3 è modificato come segue:

“propone di svolgere un esame approfondito volto a determinare la possibilità di mettere a punto un meccanismo giuridico analogo a quello previsto all'art. 300, paragrafo 6, del trattato CE, per far fronte a quei casi in cui le prerogative del Parlamento europeo sono seriamente minacciate, permettendo allo stesso di invitare la Corte di giustizia a pronunciarsi sulla compatibilità di un determinato atto di diritto nazionale con il diritto comunitario primario, fermo restando l'esclusiva facoltà della Commissione di avviare o meno una procedura di infrazione contro lo Stato che abbia eventualmente commesso una violazione;”

3. Il paragrafo 4 è soppresso;

4. Il paragrafo 6 è modificato come segue:

“invita la Commissione a proporre le opportune misure legislative in quanto utili a garantire la piena efficacia della difesa giuridica del Parlamento delle proprie prerogative;”

5. Il considerando A è modificato come segue:

“considerando che il Parlamento europeo è spesso ostacolato, nell'ambito dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, nella tutela delle proprie prerogative, in ragione di problemi peculiari alla sua natura specifica;”

6. È inserito un nuovo considerando A bis:

“A bis. considerando che il Parlamento rispetta il diritto di iniziativa della Commissione ma rivendica il proprio diritto, ai sensi dell'articolo 192 del trattato CE, di invitare la Commissione a presentare proposte legislative,”

7. Il considerando B è modificato come segue:

“B. considerando, al riguardo, che il Parlamento europeo dispone di diverse vie di ricorso ai sensi del trattato che gli garantiscono la tutela delle suddette prerogative dinanzi alle altre istituzioni comunitarie, come il ricorso per omissione (art. 232 del Trattato CE) o il ricorso di annullamento degli atti comunitari (art. 230 del Trattato CE),”

8. È inserito il nuovo considerando B bis:

“B bis. considerando che, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, la responsabilità di uno Stato membro in caso di inadempienza agli obblighi impostigli dai trattati sussiste quale che sia l'organo dello Stato la cui azione o inerzia abbia dato luogo alla trasgressione, anche se si tratta di un'istituzione costituzionalmente indipendente¹,”

¹ Sentenza della Corte del 18 novembre 1970, causa 8/70, Commissione/Italia [1970] (Racc. 1970, pag. 961).”

9. Il considerando C è modificato come segue:

“C. considerando, tuttavia, che il Parlamento europeo non dispone di uguali strumenti diretti per una difesa efficace delle proprie prerogative nel caso di una sentenza di un organo giurisdizionale nazionale in materia di diritto comunitario che sia contraria alle predette prerogative, non potendo adire direttamente la Corte di giustizia a difesa delle sue decisioni,”

10. Il considerando D è modificato come segue:

“D. considerando che il Parlamento europeo non è abilitato ad avviare direttamente la procedura di infrazione a carico di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, in quanto può soltanto farlo tramite la Commissione,”

11. Il considerando E è modificato come segue:

“E. considerando che l'assenza di adeguati strumenti di difesa efficace delle proprie decisioni può ostacolare l'efficacia del Parlamento europeo in quanto organo politico e legislativo,”

12. Il considerando G è modificato come segue:

“G. considerando che, per ovviare ai problemi di cui sopra, andrebbero rafforzati i mezzi di tutela delle prerogative parlamentari nell'ambito del quadro giuridico europeo, non già mediante una modifica del trattato CE, bensì rafforzando la collaborazione con la Commissione allo scopo di incoraggiarla, se necessario, a presentare ricorso ai sensi

dell'articolo 226 del trattato, o ricorrendo ai meccanismi e alle pratiche di controllo giurisdizionale stabiliti dalla Corte di giustizia,”

è contrario all'emendamento 4 alla relazione della commissione giuridica, in quanto vertente su una questione già in esame nell'ambito di una relazione che dovrà elaborare la commissione per gli affari costituzionali, in risposta a una richiesta formale della commissione giuridica.

BREVE MOTIVAZIONE

1. The principle of legal cooperation between the Commission and the Parliament requires that any decision concerning a request by Parliament is taken by the college. Once this decision is taken the college, within its power of internal organisation, can delegate the task of notifying its decision to Parliament.
2. At present the Parliament should avoid any possible misunderstandings concerning its intention in relation to new requests to amend EU primary law.
3. The difficulties described in the draft report do not justify calling into question the prerogative of the President of the European Parliament to represent Parliament in legal matters.
4. The Commission cannot adopt legislative measures; it can only propose them if it considers them appropriate.
5. Parliament can not be regarded as the "the main transnational legislative institution in Europe" as it shares this quality with the Council. The specific nature of Parliament is an obstacle only with regard to its possibility to act before national courts. At Union level the limits of these possibilities are a consequence of the present institutional balance.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	27.5.2008
Esito della votazione finale	+: 21 -: 2 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jim Allister, Richard Corbett, Brian Crowley, Hanne Dahl, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Graham Booth, Costas Botopoulos, Klaus Hänsch, György Schöpflin, Mauro Zani
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Philip Claeys, Glyn Ford, Sepp Kusstatscher, Michael Henry Natrass, Renate Weber